MIC|MIC_SABAP-FI|11/01/2022|0000590-A - Allegato Utente 2 (A02)

ACCORDO AI SENSI DEGLI artt.11 e 15 della L.n.241/1990

TRA

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

E

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO

Per i pareri obbligatori e vincolanti spettanti alla Soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs.n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", nei casi di procedura semplificata ai sensi del D.P.R n.31/2017, di quello di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 commi 4 e 5 dello stesso Codice.

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 10 (dieci) del mese di gennaio, presso la sede dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino – Via Cassia 49 – Barberino Tavarnelle, si sono riuniti i Soggetti interessati alla promozione dell'Accordo per:

"Lo svolgimento del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs.n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", nei casi di procedura semplificata ai sensi del D.P.R.n. 31/2017 e di quello di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art.167, commi 4 e 5, dello stesso Codice"

TRA

l'**Unione Comunale del Chianti Fiorentino**, con sede in Barberino Tavarnelle (FI), Via Cassia 49 c.a.p. 50028 , in persona del Presidente David Baroncelli, autorizzato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale n.43 del 12/10/2021 recante l'approvazione dello schema del presente atto;

E

la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con sede in Firenze, Piazza Pitti 1, in persona del Soprintendente Dott. Andrea Pessina.

VISTO il D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della L.n.137 del 06.07.2002", e sue successive modifiche ed integrazioni, in seguito indicato come Codice, in particolare quanto stabilito agli artt. 146,commi 5, 6 e 7, e 167 commi 4 e 5, del medesimo;

VISTO il D.P.R. n.31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R.T. n.65/2014 "Norme per il governo del territorio", e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R.T. n.68/2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali", e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché lo Statuto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, che prevedono la possibilità di svolgere in Unione alcuni procedimenti;

VISTI gli artt. 11 e 15 della L.n.241 del 07/08/1990, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO

CHE l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, istituita fra i Comuni di Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa, in seguito indicata come Unione, ha deliberato con atto n.19 del 27/04/2021 lo svolgimento in Unione del procedimento di autorizzazione paesaggistica, accertamento di compatibilità paesaggistica, vincolo idrogeologico, Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale VIA, in modo da uniformare il più possibile le procedure e mirare alla realizzazione di un servizio unico per l'evasione di tali procedimenti;

CHE riguardo agli interventi su immobili e aree tutelati ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione di competenza delle Amministrazioni individuati dal comma 6 dell'art. 146 del D.Lgs.n. 42/2004 avviene in forma codecisoria, mediante partecipazione degli Organi Ministeriali deputati;

CHE sulla base dei dispositivi normativi e degli strumenti di pianificazione attualmente vigenti, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato compete l'espressione di un parere obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui agli artt. 146 e 167 del D.Lgs.n. 42/2004, inerenti immobili e aree ricadenti nei Comuni di Barberino-Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa;

CHE il presente Accordo intende costituire lo strumento di disciplina di tutti gli aspetti del procedimento, diretto a favorire la semplificazione procedurale integrata dei provvedimenti sopra indicati;

CHE la preventiva individuazione di criteri circostanziati e condivisi costituisce il presupposto imprescindibile di ogni accordo di semplificazione;

CHE a tal fine la Soprintendenza e l'Unione hanno svolto un lavoro congiunto, propedeutico alla stesura del presente Atto;

PRESO ATTO della semplificazione amministrativa che il presente Accordo concretizza, in quanto permette alla Soprintendenza di assolvere all'espressione e alla notifica dei pareri obbligatori e vincolanti dovuti, nell'ambito di un'unica seduta congiunta ed all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino l'acquisizione di tali pareri incrementando l'efficienza dell'azione amministrativa;

CHE è comunque necessario consentire una congrua verifica nel tempo degli esiti delle procedure proposte e dell'individuazione degli ambiti del presente Accordo;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano di stipulare il presente Accordo e convengono quanto segue:

Art. 1
Essenzialità delle premesse

Le premesse e le considerazioni di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo regola il procedimento per l'acquisizione, da parte dell'Unione, del parere vincolante da rendersi a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, nei procedimenti declinati agli artt. 146, commi 5, 6 e 7, e 167, commi 4 e 5, del D. Lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del D.P.R. n.31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", attraverso l'istituzione di specifiche conferenze, da convocarsi con cadenza periodica.

A tale proposito sarà cura dell'Unione definire le modalità di presentazione delle istanze da parte degli interessati, di acquisire, quando dovuto ed opportuno, il parere della locale Commissione per il paesaggio, di cui all'art. 148 del Codice, e di trasmettere alla Soprintendenza la documentazione tecnico progettuale funzionale all'espressione del parere di competenza, garantendo il rispetto dei termini previsti per ciascun procedimento.

Sono esclusi dal presente Accordo i pareri resi dalla Soprintendenza nel campo di applicazione degli artt. 34 e 35 della L.R.T.n.65 del 10/11/2014 ss.mm.ii.

Art. 3
Svolgimento delle sedute

1 - Il Responsabile dell'Area Paesaggistica e Vincolo Idrogeologico dell'Unione, ricevuta la documentazione funzionale all'istruttoria dai responsabili del procedimento paesaggistico dei Comuni di Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa e verificatane la completezza, invierà gli atti e la relativa documentazione in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, prima della convocazione della conferenza, alla Soprintendenza, allo scopo di acquisirne il parere vincolante.
Per il procedimento semplificato di cui all'art.11 del DPR 31/2017, l'invio alla Soprintendenza delle proposte di accoglimento di cui alle autorizzazione semplificate, dovra' avvenire il nono giorno lavorativo antecedente la data fissata di convocazione della conferenza, per consentire il rispetto dei tempi procedimentali di cui all'art.11 commi 5, 6, e 7 del DPR 31/2017.

2 - Presso la sede della Soprintendenza in Firenze, Piazza Pitti 1, è istituita una seduta periodica, con cadenza ogni 20 giorni e comunque nel rispetto dei tempi procedimentali disciplinati dal D.Lgs. n.42/2004 (artt. 146 e 167) e DPR 31/2017, alla quale partecipano il Responsabile dell'Area Paesaggistica e Vincolo Idrogeologico dell'Unione, il Responsabile del procedimento paesaggistico di ciascun Comune o suo delegato, il/i Funzionario/i della Soprintendenza individuato/i responsabile/i dell'endoprocedimento finalizzato all'emissione del parere obbligatorio e vincolante, o suo delegato, e quando ritenuto necessario il Soprintendente o il Responsabile A.F. Paesaggio, oltre al personale amministrativo di supporto.

3 – Nel caso non sia possibile lo svolgimento della seduta nella modalita' di cui al comma 2 del presente articolo verrà svolta una seduta in modalità telematica tramite invio ai partecipanti di link per partecipazione da parte dell'Area Paesaggistica e Vincolo Idrogeologico dell'Unione con la medesima cadenza e modalità riportate al comma 2.
Nel caso non sia possibile lo svolgimento della seduta in alcuna modalita', per cause esterne indipendenti dalla volonta' delle parti, le pratiche all'ordine del giorno della seduta stessa, solo per la seduta annullata, verranno evase ripristinando le modalita' ordinarie di rilascio dei pareri.

4 - Di ciascuna seduta è redatto un Verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti, che riassume fedelmente e sinteticamente le fasi essenziali della seduta. Nel Verbale è riportato, in particolare:
- il luogo, la data, l'orario di inizio e di termine della seduta;
- l'oggetto delle pratiche esaminate;
- il nome dei componenti presenti ed assenti;
- i preliminari esiti istruttori, comprensivi del parere della Commissione Comunale per il Paesaggio (quando previsto), e le proposte di provvedimento sottoscritte dal Responsabile dell'Area Paesaggistica e Vincolo Idrogeologico dell'Unione ed inviate alla Soprintendenza;
- i pareri obbligatori e vincolanti adeguatamente motivati, espressi dalla Soprintendenza, con riferimento a ciascuna proposta o argomento;
- le decisioni di rinvio, sospensione o ritiro di previsioni oggetto di valutazione, le osservazioni e le decisioni assunte;
- nel caso di espressione da parte della Soprintendenza di richiesta di elementi istruttori, il Comune provvederà ad inviare comunicazione al richiedente conformemente a quanto riportato nel verbale, e l'espressione del parere finale avverrà nell'ambito della seduta successiva all'invio alla Soprintendenza degli elementi istruttori da parte del Comune;
- nel caso di espressione da parte della Soprintendenza di parere negativo il Comune provvederà ad inviare al richiedente la comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90, specificando che le eventuali osservazioni dovranno essere inviate contestualmente al Comune ed alla Soprintendenza, in modo che il parere finale possa essere espresso nella seduta immediatamente successiva;
- ogni altra eventuale informazione utile alla definizione del procedimento.

5 - La sottoscrizione del verbale da parte del Soprintendente o del Responsabile A.F. "Paesaggio", ovvero da parte dei suoi delegati, e dei soggetti delegati dall'Unione assolve alla espressione del parere obbligatorio e vincolante da parte della Soprintendenza, di cui agli artt. 146 e 167 del D. Lgs.n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del D.P.R.n. 31/2017 e alla sua acquisizione da parte dell'Amministrazione procedente. L'Unione provvederà all'invio del Verbale sottoscritto alla Soprintendenza che conserverà agli atti il verbale stesso, senza dover provvedere a successivo e separato invio del parere alle Amministrazioni di riferimento.

6 - Le modalità sopra descritte non trovano applicazione in relazione ai procedimenti di natura paesaggistica riguardanti beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs.n. 42/2004, in ordine ai quali continueranno a trovare applicazione le forme ed i termini temporali di cui agli artt.21, 22, 146 del D.Lgs. n.42/2004 e art. 16 del D.P.R. n.31/2017, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 14 e 14 *quater* della L. n.241/1990, all'interno dei procedimenti di VIA, che saranno trattati nelle modalità previste dalla normativa di settore, e nell'ambito dei procedimenti di Condono Edilizio di cui alla L. n.47/1985.

Art. 4
Conclusione del procedimento paesaggistico

1 - Il Responsabile dell'Area Paesaggistica e Vincolo Idrogeologico dell'Unione, sulla scorta dei pareri verbalizzati, concluderà il procedimento con l'emissione, in caso di esito favorevole, di atto autorizzativo o di accertamento di compatibilità paesaggistica. In caso di parere negativo o parzialmente negativo, espresso dalla Soprintendenza successivamente alla comunicazione dei motivi ostativi art.10bis della L.241/90, sarà cura del Responsabile dell'Area Paesaggistica dell'Unione trasmettere il diniego definitivo per la conclusione del procedimento. In caso di procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, di cui agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n.42/2004, il Responsabile dell'Area Paesaggistica e Vincolo Idrogeologico dell'Unione chiederà ai rispettivi uffici dei Comuni di Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa, la determinazione della sanzione pecuniaria, ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 167, comma 5 del Codice, per la successiva notifica all'interessato. Gli esiti di tali procedimenti sanzionatori, compresi i provvedimenti di remissione in pristino a spese del trasgressore, ai sensi dell'art. 167, commi 1, 2, 3, 5, saranno comunicati alla Soprintendenza in occasione della prima seduta utile della Conferenza di cui al presente Accordo.
2 - L'elenco dei provvedimenti di natura paesaggistica, comprensivo dei relativi dati identificativi, emessi sulla scorta dei pareri espressi all'interno di ciascuna seduta congiunta, sarà allegato al verbale della seduta successiva e acquisito agli atti della Soprintendenza, senza necessità di ulteriori e specifiche trasmissioni. Inoltre ogni sei mesi sarà predisposto dall'Unione un elenco sintetico di tutti i provvedimenti di natura paesaggistica rilasciati, autorizzativi e di diniego, che invierà alla Soprintendenza con la finalità di monitorare lo stato dei lavori della Conferenza di cui al presente Accordo. Il detto elenco dovrà contenere i seguenti dati: elementi identificativi del richiedente; elementi identificativi dell'immobile; numero di protocollo e data del provvedimento; esito del provvedimento.

Art. 5
Impegni dei soggetti sottoscrittori

Con il presente atto le Parti:
1. approvano il presente Accordo di semplificazione procedurale integrata;
2. riconoscono che i contenuti costituiscono parti integranti e sostanziali dell'Accordo stesso;
3. adottano conseguenti ed opportune misure organizzative, al fine di consentire la concreta attuazione delle procedure di semplificazione in esso contemplate;
4. si riservano la facoltà di poter formulare una successiva revisione delle procedure, nonché di recedere unilateralmente dall'Accordo, mediante specifica comunicazione adeguatamente motivata e con preavviso di almeno 2 mesi, qualora esso non dovesse condurre ai prefigurati ed auspicati

obiettivi di miglioramento dell'efficacia ed efficienza amministrativa;
Per quanto non previsto nel presente atto, si intendono valide le determinazioni contenute negli Statuti propri di ciascuna delle Amministrazioni intervenute, nonché della normativa vigente.
Restano comunque salvi, indipendentemente dalla firma del presenteAccordo, i poteri di intervento da parte della Soprintendenza, ai sensi del D.Lgs.n. 42/2004 e ss.mm.ii, qualora si ravvisassero modalità di intervento e/o azioni suscettibili di poter arrecare danno ai luoghi e al patrimonio soggetto alla tutela.

Art. 6
Approvazione, effetti e durata

Il presente Accordo viene sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate e la relativa efficacia decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso, atteso che con atto deliberativo n.19 del 27/04/2021 approvato dalla Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, e' avvenuto il trasferimento delle funzioni, in materia paesaggistica e di vincolo idrogeologico, da parte dei singoli Comuni aderenti all'Unione nei confronti dell'Unione medesima.

Le parti concordano che, decorso un anno dalla stipula del presente Accordo verrà effettuata congiuntamente una verifica sulla necessità o meno di apportare integrazioni o variazioni al presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soprintendente	II Presidente dell'Unione Comunale Chianti F.no
Dott. Andrea Pessina	David Baroncelli

Firmato digitalmente da:DAVID BARONCELLI
Data:10/01/2022 11:29:07

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato digitalmente da

ANDREA PESSINA

CN = PESSINA ANDREA
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
SerialNumber = TINIT-PSSNDR63C20D612Q
C = IT